



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 171 DEL 18-12-2014

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SOVICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – ANNI 2015/2018

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SOVICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – ANNI 2015/2018

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La legge 7.12.2000 n. 383 recante “la disciplina delle associazioni di promozione sociale” riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale;
- L’art. 5 della L. 29.03.2001 n. 135 recita che: “Gli Enti Locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati”;
- L’art. 7 comma 1 lett. c della L.R. 16.07.2007 n. 15 recita che “Il Comune organizza e sostiene iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale, con facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle Associazioni “Pro Loco” e di altri organismi associativi operanti sul territorio;
- L’Amministrazione Comunale, ai fini della promozione sociale, culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa della Pro Loco rappresenta un valore aggiunto oltre a significare un ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sociale, culturale, e della promozione locale;

Rilevato che:

- L’Associazione Pro Loco Sovico (di seguito denominata Pro Loco) è stata istituita nel 2011 con l’obiettivo di creare sul territorio un organismo avente come finalità la rivalutazione delle potenzialità culturali, artistiche, sociali, ricreative, sportive e produttive del paese, nonché il coordinamento delle associazioni già presenti sul territorio locale;
- L’Associazione Pro Loco risulta iscritta all’albo comunale delle associazioni locali;
- In base al proprio Statuto il Comune di Sovico si ispira ai seguenti principi:
 - a) promozione del patrimonio culturale, di costume, di lingua e di tradizioni locali;
 - b) valorizzazione delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la persona umana, sostegno al libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e della comunità locale;
- Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali;

Considerato che:

- Il Comune di Sovico, riconoscendo il valore e l’apporto della Pro Loco, intende affidarle il compito di organizzare direttamente o fare da necessario tramite con le altre realtà associative e non del territorio per la organizzazione di eventi, manifestazioni, feste e quant’altro si svolga nell’ambito territoriale con il patrocinio comunale;
- Si rende necessario disciplinare i rapporti tra il Comune di Sovico e la Pro Loco volti a dare attuazione agli obiettivi sopra esposti;

Ritenuto conseguentemente di procedere all’approvazione di apposito schema di convenzione, elaborato dagli uffici competenti e condiviso con l’Associazione Pro Loco, nel testo allegato al presente atto;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per le motivazioni in premessa, l'unito schema di convenzione composta da n. 8 articoli che disciplina i rapporti tra il Comune di Sovico e la Pro Loco Sovico per la promozione culturale e sociale del territorio;
- 3) di autorizzare il Responsabile del Settore Socio-Culturale alla sottoscrizione della convenzione allegata, che avrà durata fino al 31/12/2018;
- 4) di demandare ai settori competenti la gestione della convenzione;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:

- schema di convenzione
- pareri

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SOVICO

L'anno duemilaquattordici, il giornodel mese di nella Residenza Municipale

TRA

L'Amministrazione Comunale di Sovico, rappresentata dal Sig.....nato ailresidente ain viain qualità di del Comune di Sovico;

E

L'Associazione PRO LOCO - di seguito denominata "Associazione" - con sede in Piazza Frette , qui rappresentata dal Presidente Pro Tempore Sig.....nato ailresidente ain via

PREMESSO

- che in Sovico in data _____ si è costituita, con atto n._____ registrato il _____ la Pro Loco Sovico, associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle potenzialità culturali, artistiche, storiche, sociali del territorio in cui opera e della comunità che su esso risiede;
- che, in base all'art. 2 dello Statuto comunale, nello svolgimento dell'azione di governo il Comune si ispira, tra l'altro, ai seguenti principi:
 - 1) tutela il patrimonio paesaggistico, storico, archeologico, promuovendone la conoscenza e garantendone il godimento da parte della comunità e favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale, di costume, di lingua e di tradizioni locali;
 - 2) per il raggiungimento di tali finalità si avvale dell'apporto di enti e associazioni culturali, ricreative e sportive operanti sul territorio; che, altresì, il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, sulla base di quanto stabilito agli artt. 74-76 del vigente Statuto;

PRESO ATTO

- della lettera c) 1° comma dell'art. 7 della L.R. 16.07.2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) che così recita: *"Il Comune organizza e sostiene iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale, con facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle Associazioni "Pro Loco" e di altri organismi associativi operanti sul territorio. Ovvero ricorre a forme di gestione associata, incluse le comunità montane"; del capo II della medesima legge inerente il funzionamento delle Associazioni Pro Loco;*

VISTO il seguente quadro normativo di riferimento:

- il D.P.R. 616/1977; L. 266/91; D.Lgs. 460/1997; D.Lgs. 112/1998; D. Lgs. 267/2000; L. 383/2000; L.R. 1/2000; L. 135/2001; L. R. 15/2007; L.R. 1/2008;
- artt. 1803 e seguenti del Codice Civile;
- lo Statuto Comunale (in particolare artt. 74-76);
- la Delib. C.C. n. 49 /1991 e s.m.i., Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Promozione, organizzazione e realizzazione di eventi.

- 1) Il Comune di Sovico e l'Associazione Pro Loco Sovico collaborano alla promozione culturale e sociale del Comune mediante l'organizzazione di eventi culturali, corsi, manifestazioni, mostre, sagre popolari e iniziative di interesse e valorizzazione ambientale, storico-linguistico, sociale e delle tradizioni, usi e costumi locali.
- 2) La Pro Loco Sovico sostiene il Comune nella promozione, divulgazione e coordinamento delle manifestazioni popolari di profilo culturale, anche in collaborazione con le Associazioni Locali e di altri Comuni.
- 3) Altre manifestazioni di interesse collettivo e riferibili alla pertinenza organizzativa comunale potranno essere svolte direttamente dalla Pro Loco Sovico, su disposizione dell'Amministrazione Comunale e sulla base delle indicazioni della medesima, anche nell'ambito degli annuali programmi/indirizzi di bilancio.

- 4) La Pro Loco Sovico si coordinerà con le singole Associazioni collaboranti per quanto attiene alla disciplina degli spazi, ai calendari e ai programmi di ciascuna Associazione, nonché alle scelte di eventuali progetti comuni da sostenere.
- 5) Le manifestazioni di cui sopra dovranno comunque armonizzarsi con quelle di autonoma programmazione del Comune.

Art. 2 - Concessione in uso di spazi pubblici, strutture e mezzi comunali

1) Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 1, il Comune mette a disposizione, a titolo gratuito, compatibilmente con le proprie prioritarie esigenze, strutture, suolo pubblico, attrezzature e beni mobili di proprietà comunale o in disponibilità dello stesso necessari all'attuazione degli interventi/attività.

In particolare la concessione in uso dell'Area Spettacoli di Vicolo degli Alpini, per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3, si intende effettuata con le facoltà, le modalità e le clausole previste dallo specifico Regolamento comunale approvato con deliberazione CC. n. 17 dell'11/05/2006 e modificato con deliberazione n. 14 del 28/03/2008, fatta eccezione per quelle relative alla prenotazione, al pagamento dei canoni, dei rimborsi e delle cauzioni previsti dagli artt. 6, 16 e 26 del Regolamento comunale. I predetti canoni, rimborsi e cauzioni si intendono assorbiti con la stipula della presente Convenzione.

2) Alla Pro Loco di Sovico sono inoltre concessi metà dei locali al pianoterra della palazzina Frette (ex ufficio anagrafe). I suddetti locali sono concessi all'associazione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni e delle attività definite dallo Statuto dell'Associazione; è fatto divieto di sublocazione, anche parziale, di detti locali a terzi. L'eventuale uso per attività e iniziative non previste dalle norme statutarie dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune in accordo con la Pro Loco Sovico.

3) L'Associazione è responsabile degli eventuali danneggiamenti causati ai locali e agli arredi avuti in concessione, i quali, alla fine della stessa e salvo proroga, dovranno essere riconsegnati al Comune nelle condizioni in cui furono concessi.

4) Le utenze, essendo in comune con le altre associazioni presenti nella palazzina (riscaldamento, energia elettrica, acqua e telefono), sono a carico del Comune.

5) Il Comune richiederà alla Pro Loco un rimborso forfettario annuale di € 100,00, da versarsi entro il 28/02 dell'anno successivo, per l'utilizzo esclusivo dei locali assegnati.

5) La Pro Loco si fa carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria, compreso il servizio di pulizia, dei locali concessi, degli impianti e delle attrezzature, nonché di eventuali manutenzioni straordinarie per il miglioramento nella gestione e l'innovazione della struttura stessa che l'Associazione vorrà effettuare sulla struttura, preventivamente autorizzate dal Comune, previo parere degli uffici comunali competenti. Le eventuali migliorie, nuovi impianti, opere ..., rimarranno di proprietà del Comune alla scadenza della presente, e per le stesse non si avrà diritto ad alcuna indennità o rimborso. La Pro Loco può altresì acquisire, facendosi carico degli oneri, nuovi arredi e/o attrezzature, che rimarranno di proprietà della Associazione stessa, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione, corretto montaggio e previa autorizzazione del Comune.

Art. 3 - Impegni della Pro Loco

1) L'Associazione Pro Loco è tenuta, per lo svolgimento delle proprie attività, alla rigorosa osservanza del proprio Statuto e, per quanto di sua competenza, al rispetto delle norme di Legge con particolare riguardo alla L. 383/2000 e L.R. n.15/2007.

2) La Pro Loco nell'organizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 si impegna a:

a) garantire la massima visibilità all'immagine del Comune su ogni supporto informativo-promozionale e durante lo svolgimento delle iniziative stesse;

b) assumere le incombenze di cui all'art. 1, compresa la responsabilità organizzativa, amministrativa, civile e penale degli eventi, sia nelle fasi preparatorie e promozionali sia in quelle successive di attuazione degli interventi, provvedendo al rispetto di tutte le normative vigenti di rilievo igienico-sanitario, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, commerciale, fiscale-finanziario, anche con riferimento al rilascio di eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, nonché nella gestione diretta di rapporti con soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), enti pubblici, associazioni, organismi, gruppi, comitati e simili; resta di competenza dell'Amministrazione Comunale di Sovico la responsabilità civile, penale e verso terzi legata direttamente e unicamente alle strutture di sua proprietà;

c) assumere ogni responsabilità per i propri soci, volontari, dipendenti o incaricati a qualsiasi titolo (anche collaboratori, borsisti, stagisti o altro) e

addetti alla realizzazione di ogni attività ed evento, soprattutto per quanto attiene il rispetto di tutte le normative vigenti di rilievo igienico-sanitario, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. La Pro Loco Sovico dà atto di avere provveduto alla stipula di idonee coperture assicurative per responsabilità civile e infortunio per il personale su indicato e si impegna a mantenerla in essere nel corso di tutta la durata della presente Convenzione. Per attività che prevedono anche la collaborazione dei dipendenti o incaricati dell'Amministrazione Comunale, la responsabilità a qualsiasi titolo ed effetto è a carico dell'Amministrazione Comunale di Sovico;

d) assumere le spese organizzative e gestionali degli eventi, che non siano finanziate direttamente dal Comune, comprese quelle inerenti a stampa manifesti ed opuscoli, addobbi, allacciamenti utenze, Siae, ENPALS, e a tutte quelle per il regolare svolgimento di spettacoli.

Art. 4 - Programma delle iniziative

1) Entro il 31 gennaio la Pro Loco invia all'Amministrazione Comunale il proprio programma di massima per l'anno in corso, di cui al comma 7, art.1 della presente convenzione; entro la stessa data concorda con il Comune, qualora ci sia l'esigenza, la realizzazione delle iniziative previste ai commi 3 e 5 dell'art. citato.

2) Annualmente, entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, trasmette all'Amministrazione Comunale il proprio bilancio finanziario consuntivo, corredato da una relazione che evidenzia le attività svolte nell'anno e le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative.

3) L'eventuale richiesta di contribuzione, da presentarsi di norma entro il 31 marzo sarà valutata e determinata dalla Giunta e non potrà comunque essere finalizzata per compensare prestazioni fornite dai propri soci, ma esclusivamente per acquisto beni, prestazioni da parte di terzi non soci, forniture, utenze, tasse, Siae, e spese varie necessarie alla realizzazione delle iniziative. Il contributo potrà riguardare rendicontazioni a sanatoria o programmi preventivati e non potrà superare il limite di € 1.500,00 per anno.

Il contributo sarà deliberato dalla Giunta Comunale e liquidato previa presentazione di apposita documentazione giustificativa dell'importo del contributo assegnato;

Art. 5 - Durata

La Convenzione decorre dalla stipula, avrà scadenza il **31 dicembre 2018** e potrà essere rinnovata previa verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari. L'Amministrazione Comunale si impegna a definire il rinnovo o il diniego allo stesso sei mesi prima della scadenza naturale della convenzione. La Pro Loco potrà mantenere l'utilizzo dei locali assegnati fino al reperimento di una nuova sede e comunque entro i sei mesi successivi alla scadenza della convenzione.

Art. 6 - Risoluzione del rapporto

- 1) E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione.
- 2) Nel caso in cui il Comune accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, dopo aver contestato formalmente alla Pro Loco le irregolarità rilevate ed in assenza di adeguata risposta alla contestazione entro 30 gg. dalla ricezione della medesima e/o di soluzione, entro congruo termine, delle problematiche evidenziate, può dichiarare la risoluzione del rapporto.
- 3) La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dalla Pro Loco, quando venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune, degli obblighi a suo carico.

Art. 7- Foro competente

- 1) Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.
- 2) In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione della presente convenzione, sarà devoluta all'Organo di Conciliazione competente.

Art. 8 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle già citate disposizioni legislative.



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 71 DEL 18/12/14 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SOVICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – ANNI 2014/2018

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Favorevole

Addì, 18.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-CULTURALE
(Dr.ssa Patrizia Laura Rossi)



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì, 18.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dr.ssa Rita Ruggiero)



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addi 12 MAR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 18 DIC. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 12 MAR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

